SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 136° — Numero 33**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 9 febbraio 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 31.

Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento, di patronati e di previdenza;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili

1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, con particolare riferimento ai lavoratori di cui al comma 5, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. La commissione regionale per l'impiego provvede, anche attraverso apposita sottocommissione, all'approvazione del progetto entro venti giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti; comma 3, come modificato dal comma 3 del presente articolo; comma 4; comma 7; comma 8; comma 9, lettera *f)*, per la parte in cui si prevede la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e si consente che, per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo.

3. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante».

4. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1995. Nell'ambito delle disponibilità un importo non inferiore al sessanta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i lavoratori di cui al medesimo comma 5.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, nonché ai dipendenti dell'INSAR e della GEPI, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 ovvero cessino entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale e che non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente ai periodi di loro utilizzazione in lavori socialmente utili e per un massimo di dodici mesi. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.

6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:

a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;

b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera *a)*.

7. Per il sussidio di cui al comma 5 e per quello di cui al comma 6, trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità e di mobilità, ivi compresi l'iscrizione nelle liste di mobilità e il diritto di precedenza nell'assunzione, rispettivamente previsti dall'articolo 6 e dall'articolo 8, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti nei cui confronti siano cessati o cessino entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, ai medesimi soggetti compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento del progetto e comunque non oltre il 31 maggio 1995.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 397 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Disposizioni in materia di collocamento

1. Nei casi di assunzioni nominative e di quelle con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra, in luogo della richiesta preventiva alla sezione circoscrizionale per l'impiego, il datore di lavoro ha facoltà di inviare alla sezione medesima, entro dieci giorni dall'assunzione, ovvero entro cinque giorni dall'assunzione per i rapporti di lavoro la cui durata è inferiore a dieci giorni lavorativi, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, nonché gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilità, di avere effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La facoltà di assunzione nominativa e di quella con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra è estesa, con le stesse modalità, ai datori di lavoro del settore agricolo.

2. La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è effettuata entro dieci giorni dall'assunzione.

3. In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non può avvalersi della comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi.

4. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «con non più di tre dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non più di quindici dipendenti»; al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «più di dieci dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «più di quindici dipendenti».

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola può deliberare che ai datori di lavoro del settore agricolo con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale sia consentita l'assunzione diretta fino a cinque lavoratori.

6. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi professionali per attività da svolgere sia sul territorio nazionale che all'estero.

7. Nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il decreto del Presidente della Repubblica è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. Dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, è eliminata la commissione regionale per l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto privato a termine.».

8. Gli importi delle sanzioni amministrative previste al comma 3 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.

Art. 3.

Norme in materia di finanziamento dei patronati

1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).

3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Misure di carattere previdenziale e contributivo

1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella *A*;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella *A*, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente

comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) per l'anno 1994 è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.

3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

4. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

Art. 5.

Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR.

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nonché in progetti di lavori socialmente utili, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di un anno con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

3. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.

Art. 6.

Disposizioni in materia di interventi a sostegno del salario

1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole: «fino al 30 giugno 1994» e le parole: «la somma di lire 9 miliardi» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 1994» e «la somma di lire 16,5 miliardi»;

b) al comma 17 le parole: «in scadenza alla data del 30 giugno 1994» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza entro l'anno 1994» e le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

c) al comma 18 le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

d) al comma 19 le parole: «di quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994».

2. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS,

da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

3. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.

4. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

5. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-*bis* e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.

6. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività.

8. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.

9. Fino al 31 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, e dell'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

10. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

11. Ai lavoratori posti in mobilità da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato per tutto il periodo di

operatività dell'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.

12. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

13. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno dodici mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

14. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1995, fermi restando i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7.

15. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione per il periodo 1° gennaio 1995-31 maggio 1995 rimane stabilita al 30 per cento.

16. E differita al 31 dicembre 1995 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

17. E differito al 31 dicembre 1995 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

18. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 739 miliardi, si provvede: quanto a lire 215 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 493 miliardi, mediante corripondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995» e le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»; all'articolo 18, comma 1, le parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo» sono soppresse: All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro del tesoro.». La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto il seguente periodo: «Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.».

3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio

finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

5. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante è rinviata al 31 dicembre 1995.

6. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è rinviata al 31 dicembre 1996.

7. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: «ha effetto dal 1° gennaio 1994.» da ultimo sostituite dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, con le parole: «ha effetto dal 1° febbraio 1995.», sono ulteriormente sostituite dalle seguenti: «ha effetto dal 1° luglio 1995.».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, n. 1)

A) *Valore marche previdenziali.*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000	L. 2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000	» 2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000	» 4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000	» 7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000	» 20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000	» 40.000
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:	
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate	» 5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate	» 10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate	» 20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate	» 40.000
Per ogni estratto manifesto	» 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili	» 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente	» 2.600
Per ogni istanza	» 4.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) *Contributo personale.*

Contributo personale annuo	L. 3.840.000

C) *Contributo globale annuo.*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.

95G0056

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32.

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere operativo l'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

a) per «aree depresse» quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-*b*, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

b) per «programmazione negoziata» la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

c) per «accordo di programma» l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

d) per «contratto di programma» il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

e) per «intesa di programma» l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi di programma, contratti di programma e intese di programma da stipulare.

3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Art. 2.

Disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica

1. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal CIPI con deliberazione del 28 dicembre 1993, in relazione agli interventi concernenti i contratti di programma, sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la cui dotazione può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle operazioni di istruttoria, monitoraggio, verifica e collaudo degli interventi stessi.

2. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del Nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale proveniente dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica ai componenti del Nucleo ispettivo l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, fermo restando il trattamento stipendiale in godimento. Lo stesso diritto di opzione è riconosciuto ai componenti del Nucleo di valutazione.

3. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: «a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni».

4. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica il numero dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica di cui all'articolo 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è aumentato di due unità. Per le medesime esigenze quindici unità di qualifica non inferiore alla ottava, appartenenti ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica e nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, possono essere assegnate al Nucleo ispettivo, in qualità di assistenti, per un quadriennio, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore del Nucleo. Ai predetti assistenti è attribuita una indennità di pari misura e natura di quella riconosciuta agli assistenti del Nucleo di valutazione, che è assorbente di ogni altro emolumento accessorio. I relativi oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

5. I dirigenti dell'osservatorio delle politiche regionali sono collocati in posizione di fuori ruolo, con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 3.

Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

1. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti:

«5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'articolo 5, comma 4, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.

5-*bis*. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.

5-*ter*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5 ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.».

2. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonché con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

3. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992. Le ulteriori somme derivanti dai predetti mutui sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 415 del 1992, secondo le determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1.

4. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, possono essere direttamente iscritte nei pertinenti

capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi del comma 5-*bis* dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

5. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. Le disponibilità esistenti sui conti di gestione già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continuano a poter essere utilizzate da parte degli enti beneficiari, previa autorizzazione da parte delle amministrazioni statali rispettivamente competenti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nel limite dell'importo relativo a ciascun progetto e nel rispetto delle specifiche destinazioni quali risultanti dall'ultima delibera di impegno adottata dalla predetta Agenzia. Gli interessi maturati nei predetti conti di gestione, nonché le somme relative a progetti per i quali non siano intervenute, entro il termine del 10 agosto 1994, le rendicontazioni e le autorizzazioni di cui alla medesima disposizione, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1.

7. Alle aperture di credito a favore di funzionari delegati disposte presso le tesorerie dello Stato per l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

Art. 4.

Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività produttive

1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di locazione finanziaria convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del

comma settimo dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalità di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino già affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti.

4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è determinato dalle risultanze delle relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di credito e dalle società di leasing convenzionati, e dagli accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le medesime finalità le certificazioni occorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici possono essere acquisite dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni di cui al comma 3.

5. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

7. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 6.

8. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versate sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale citati e quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del Fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi.

9. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le parole: «comprese quelle di infrastrutturazione» sono inserite le seguenti: «e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari».

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.

11. I mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere utilizzati anche per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 5.

Gestione delle aree industriali

1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come stabilite dalle amministrazioni competenti, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi.

2. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata alla avvenuta presentazione, entro la data del 10 giugno 1994, della domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui al comma 1, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.

3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel settore delle attività produttive.

4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.

5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1° novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere dei consulenti di cui all'articolo 4, comma 6, a definire con transazioni le controversie riguardanti l'esecuzione delle infrastrutture serventi le aree industriali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativamente anche a più rapporti contrattuali in essere con lo stesso concessionario.

7. L'Avvocatura generale dello Stato può esprimere diverso avviso sulla proposta transattiva inoltrata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca

1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dodici membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3. Il predetto comitato è chiamato, altresì, ad esprimere pareri anche in ordine agli interventi in via di espletamento relativi alle materie, già di competenza dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi, previa apposita convenzione, del CNR, dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati.

4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

5. La competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato articolo 1, comma 3, lettera *c)*, richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.

6. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Il privilegio si applica ai contratti di finanziamento stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, anche se riferiti a precedenti delibere adottate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve ed i limiti di destinazione delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previsti dalle leggi vigenti.

8. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative ai progetti «TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio» e «TERRA del Sud - Tecnologie di elaborazione e rilevamento delle risorse agrometeoambientali del Sud» ed al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative al progetto «Polimodello informativo per servizi pubblici».

Art. 7.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«*2.* La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore. Le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le relative perizie, previa valutazione tecnico-economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, saranno sottoposte, entro quarantacinque giorni, da parte della Direzione generale competente, corredate da apposita relazione del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, all'approvazione del CIPE. Le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorché scaduti, sono prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995.».

2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«*6.* Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.».

3. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-*bis* (*Definizione delle controversie*). — *1.* Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

2. La definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993 e che deve essere confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, avviene, tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentate all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo, previa relazione della direzione dei lavori, in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede soltanto, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore dei lavori, ingegnere capo). La definizione

delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante. L'avvenuta definizione viene comunicata alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.

3. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente.

4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario *ad acta*, fino alla data del 30 aprile 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario *ad acta* possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario *ad acta* si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.

9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario *ad acta*, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici.».

4. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero dei lavori pubblici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.».

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

6. Le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, rimborsi e restituzioni, oneri di gestione, connessi ad interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sul capitolo 9456 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 8.
Lavori eseguiti sulla base di ordinanze della protezione civile

1. Per le opere idriche o irrigue già eseguite o in corso di esecuzione da parte della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base di ordinanze del Dipartimento della protezione civile e per conto del medesimo, in gestione diretta o con compiti di alta sorveglianza, provvedono il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per quanto di competenza, anche tramite il commissario *ad acta*.

Art. 9.
Personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti:

«Art. 14 *(Personale degli organismi soppressi)*. — *1.* Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipa-

lizzate, ai quali è stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. In tale ultima ipotesi i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni richiedenti. Nelle amministrazioni statali il personale è inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformità ai vigenti principi in materia di mobilità, a quelle statali.

2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio 1994 o entro trenta giorni se l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento dopo il 2 luglio 1994. Sul ricorso decide, con provvedimento definitivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita una commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e formata da un magistrato amministrativo, che la presiede, e da quattro dirigenti generali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno si intende ricompreso tra il personale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie dell'amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego con l'Agenzia, è ripartita per ogni singolo dipendente.

5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità per il personale non assegnato o per quello in soprannumero anche a seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli enti ai quali è stato assegnato il personale di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli organici delle amministrazioni regionali e delle province autonome, sono incrementati, dalla data del 13 ottobre 1993, in misura pari al numero delle unità assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo comma 1. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, in prima applicazione, all'attribuzione dei posti disponibili negli organici, come sopra rideterminati, relativi alle qualifiche funzionali, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, attraverso un concorso per titoli, integrato da un colloquio, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 14-*bis* (*Trattamento economico del personale*). — *1.* Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, nonché il personale che sia già volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, può optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:

a) cessazione del rapporto di impiego con la soppressa Agenzia con diritto alla contestuale liquidazione da parte dell'INA del trattamento di fine rapporto costituito alla data del 12 ottobre 1993, in base alla normativa vigente in materia alla stessa data; definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre 1993, della posizione pensionistica già costituita; instaurazione, dal 13 ottobre 1993, del rapporto di servizio con le amministrazioni di assegnazione. In alternativa l'interessato può richiedere che la definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla data del 31 luglio 1994. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita ai fini dell'inquadramento, computando, ai soli fini della progressione economica, secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, l'anzianità di qualifica maturata presso l'ultimo organismo di provenienza. La percezione del trattamento pensionistico maturato presso l'INPS e l'INPDAI alla data del 12 ottobre 1993 potrà avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita;

b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennità eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennità integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Ai fini previdenziali si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'articolo 14, comma 4, è corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

2. Qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento sia di almeno trenta anni di anzianità contributiva, presso l'INPS o presso l'INPDAI, tale posizione, a richiesta dell'interessato, è mantenuta fino al raggiungimento dei trentacinque anni di anzianità contributiva, tramite versamenti integrativi di contributi previdenziali a carico dello Stato, di importo tale che i contributi previdenziali complessivamente a carico dello Stato non siano inferiori a quelli dovuti alla stessa data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento.

3. Le indennità corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse.

4. Il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali.

5. Nelle more della determinazione del trattamento economico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre il 31 marzo 1995, è autorizzata la corresponsione a titolo di acconto al personale di cui all'articolo 14, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del trattamento economico della qualifica attribuita per l'inquadramento, incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993, fatti comunque salvi i conseguenti conguagli determinati dalle amministrazioni in sede di inquadramento.».

Art. 10.

Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno e degli enti di promozione

1. Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno, anche in posizione di comando o fuori ruolo, che non abbia optato entro il 30 novembre 1993 per il rientro alle amministrazioni od enti di appartenenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.

2. Al personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), la cui posizione risulti definita con le procedure di riordino espletate dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in esubero al compimento delle operazioni stesse, che abbia presentato domanda nei termini, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, con le procedure ivi previste. Le procedure di inquadramento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, si applicano anche al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto, nonché al personale utilizzato a contratto, nel numero massimo di cinque unità, per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, che abbia presentato domanda entro i termini.

3. Entro il 31 luglio 1994, il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso le società il cui capitale era interamente detenuto dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), può presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica domanda di assegnazione a pubbliche amministrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni statali, regionali e locali e da enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché da aziende municipalizzate, sono individuati le amministrazioni e gli enti ai quali è assegnato il personale di cui al presente comma e sono determinate le qualifiche attribuite al personale stesso ai fini dell'inquadramento.

4. Per il personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché dalle società da questi controllate al 100 per cento, per la determinazione del trattamento economico percepito presso i predetti organismi, ai fini dell'opzione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto

legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal presente decreto, si valutano le sole voci della retribuzione base e dell'anzianità effettiva nella qualifica. L'opzione di cui alla predetta lettera *b)*, ove non espressamente revocata entro il 31 ottobre 1994, deve essere integrata, entro il 31 dicembre 1994, con una domanda dell'interessato, da presentare all'organismo di provenienza e per conoscenza all'Amministrazione di assegnazione, intesa a trasformare il trattamento di fine rapporto, già maturato presso l'organismo di provenienza, in una polizza assicurativa individuale da stipularsi a cura ed a carico dell'organismo stesso, che garantisca la liquidazione di tale emolumento con le somme dovute per rivalutazione, calcolate secondo i criteri e i parametri contemplati dalla disciplina regolatrice il trattamento di fine rapporto del pregresso rapporto con l'organismo di provenienza e vigente al momento di definizione del rapporto stesso, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto. Tale liquidazione avverrà in aggiunta a quella dell'indennità di buonuscita. I periodi di servizio pregressi, coperti dalla polizza individuale, non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita. Dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa individuale dovrà essere data immediata comunicazione all'amministrazione di assegnazione.

5. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti fino al 30 giugno 1994 al personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Per lo stesso personale i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nei limiti e nella misura oraria previsti per il restante personale delle amministrazioni di assegnazione.

6. Il trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità a qualunque titolo spettanti, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di assegnazione alla data del 12 ottobre 1993 non può subire riduzioni per effetto dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.

7. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Art. 11.

Disposizioni relative al commissario liquidatore

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: «subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia».

2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: «provvede» sono aggiunte le seguenti: «a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì,».

3. In attesa della organica ridefinizione delle esigenze logistiche ed economali delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di compentenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, i contratti in essere alla data del 31 dicembre 1993 e relativi alla locazione degli immobili già utilizzati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché relativi alle connesse utenze telefoniche, elettriche e quelli relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali movimentazione e facchinaggio, dattilografia, immissione dati, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento e simili, già prorogati al 30 giugno 1994 e nella cui titolarità è subentrato, a far data dal 1° gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato, sono prorogati al 31 dicembre 1995, alle condizioni dai medesimi contratti previste. Per le analoghe esigenze relative al centro di elaborazione dati già operante presso la soppressa Agenzia provvede la Ragioneria generale dello Stato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i contratti di cui al comma 3 possono essere motivatamente prorogati, per un massimo di un anno, dalle amministrazioni competenti, previa verifica della loro indispensabilità per assicurare la continuità dei servizi. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di quella di cui al comma 3 si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

5. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti: «Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.».

Art. 12.

Disposizioni in materia fiscale

1. Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che siano divenuti atti all'uso anteriormente al 15 aprile 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria anteriormente alla suddetta data. Ai medesimi effetti l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile agli utili relativi al periodo d'imposta chiuso anteriormente alla predetta data, ancorché alla stessa data non ancora dichiarati.

2. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.

Art. 13.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso.

Art. 14.

Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64

1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.

Art. 15.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal CIPE è compiuta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale identifica gli interventi i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla data del 30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Conseguentemente il soggetto concedente o appaltante provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F.*

2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, già deliberate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.

Art. 16.

Disposizioni in materia di interventi cofinanziati

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con il Ministro del tesoro.».

Art. 17.

Attività dell'IPI, ex IASM

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM, ora denominato Istituto per la promozione industriale (IPI) intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM, ora IPI.

Art. 18.

Attività del FORMEZ e della SVIMEZ

1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del CIPE del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in data 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.

2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese, e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nell'ambito dell'azione organica n. 2, alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ; la gestione di tali progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai propri compiti istituzionali ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica, il quale definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi; le eventuali economie di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, a carico del quale sono considerate anche le somme necessarie per il funzionamento del FORMEZ. Sono trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tutti gli altri progetti formativi; il FORMEZ provvede a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme, già conferite per la loro realizzazione, che saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto.

4. Ferme restando le proprie finalità istituzionali, il FORMEZ può essere destinatario di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato, sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

5. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, in favore dell'Associazione predetta, dall'articolo 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993 come sostituito dall'articolo 3.

Art. 19.

Trasferimento delle attività residue alle amministrazioni competenti

1. Le materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono definitivamente attribuite alle amministrazioni competenti per materia, individuate secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. È attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attività turistico-alberghiere, ivi comprese le attività creditizie.

3. È attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato dalla società Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto.

4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attività creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali, promozionali e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.

5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonché per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario *ad acta*, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario *ad acta* esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le attività, di cui ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali.

7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie: concessioni chiuse, «dichiarate chiuse» trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini della Gestione separata di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1986,

n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi comprese le attività creditizie.

8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati; incentivi per opere private nel campo dell'istruzione professionale.

9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente.

Art. 20.

Disposizioni sulla società per azioni per la gestione degli impianti idrici

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, le parole: «una o più società per azioni cui è affidata la gestione degli impianti idrici» sono sostituite dalle seguenti: «una società per azioni cui è affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici.» I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono sostituiti dai seguenti.

«*2*. Alla società per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e dell'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta società sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici.

3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Al capitale sociale della predetta società possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonché enti locali ed acquedottistici.».

2. Alle esigenze finanziarie connesse al perseguimento degli scopi sociali della società di cui al presente articolo continua a provvedersi mediante trasferimenti disposti dal Ministro del tesoro, a valere sulle somme individuate allo scopo dal CIPE in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

Art. 21.

Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro

1. Nei limiti delle risorse disponibili ed in attesa del trasferimento alle regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.

2. A fronte delle attività di cui al comma 1, nonché per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0057

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 33.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e di assunzione di personale per gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, nonché di dettare norme per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

Art. 2.

Disposizioni relative alle procedure di mobilità.

1. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis*. (*Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali*). — *1*. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto, danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.».

Art. 3.

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«*11*. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8, gli enti locali con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore a

10.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità.».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché dispongano di idonee risorse finanziarie.

3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*.

Art. 4.

Validità delle graduatorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 5.

Procedure concorsuali

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994 e qualora la commissione abbia già dato inizio alle prove concorsuali, ivi compresa la valutazione dei titoli, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

Art. 6.

Numero degli assessori

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e un milione di abitanti e non superiore a dodici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0058

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 34.

Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 942/1994 con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di estendere le misure di embargo previste nei confronti della Serbia e del Montenegro anche alle zone della Bosnia Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache;

Vista la risoluzione n. 944/1994 con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberato la revoca dell'embargo nei confronti di Haiti;

Visti i regolamenti numeri 2471/1994 e 2543/1994 con i quali il Consiglio dell'Unione europea ha dato attuazione alle predette risoluzioni ONU;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di assicurare la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. nella città di Mostar;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8 e 11 del regolamento n. 2471/94 approvato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativo all'embargo nei confronti delle zone della Bosnia Erzegovina sotto il controllo delle forze serbo-bosniache.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, commettono le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'attività economica svolta e non superiore al valore medesimo.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni alle forniture destinate alle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache, rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero in conformità alle determinazioni del Comitato istituito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 724/91, sono valide, ove del caso, anche per l'utilizzo dei fondi congelati in base all'articolo 6 del regolamento n. 2471/94 e per le connesse operazioni bancarie, nonché per il trasporto delle relative merci per via aerea o marittima.

2. Le deroghe ai divieti previste dal regolamento n. 2471/94, diverse da quello di cui al comma 1, possono essere disposte secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355.

Art. 3.

1. Le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1994, n. 434, cessano di avere efficacia nei confronti di Haiti dalla data del 16 ottobre 1994.

Art. 4.

1. Le disposizioni di legge emanate dallo Stato italiano in esecuzione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, recanti misure di embargo nei confronti di Stati esteri, cessano di avere efficacia dalla data in cui le misure sono revocate; nel caso di sospensione di queste ultime, l'efficacia resta sospesa fino alla data del loro ripristino. Della cessazione e della sospensione è data apposita comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 del Memorandum d'intesa

sull'Amministrazione europea della città di Mostar, firmato il 5 luglio 1994 a Ginevra dalla Trojka dei Ministri degli esteri dell'Unione europea, dalla Presidenza della U.E.O., dal Presidente della Repubblica di Bosnia-Erzegovina e dai sindaci croato e mussulmano della città di Mostar.

2. Ai fini indicati al comma 1 è inviato a Mostar, fino al 22 luglio 1996, un contingente di 20 unità, composto da militari dell'Arma dei carabinieri.

Art. 6.

1. Al personale militare di cui all'articolo 5 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale impiegato nei territori dell'ex-Jugoslavia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 100% dell'assegno di lungo servizio all'estero. Allo stesso personale viene altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare di cui all'articolo 5, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale militare di cui all'articolo 5 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione a Mostar, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Al personale militare di cui all'articolo 5 si applica il codice penale militare di pace.

5. Potranno essere utilizzati, ove compatibili con le effettive necessità, materiali approvvigionati ma non impiegati per lo svolgimento della missione umanitaria in Somalia, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, che potranno poi essere ceduti gratuitamente all'Amministrazione europea di Mostar per le esigenze della missione e delle forze di polizia locali, ove si rendesse necessario.

Art. 7.

1. All'onere derivante all'applicazione dell'articolo 5, valutato in lire 2.773 milioni per l'anno 1995 ed in lire 1.680 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 2.643 milioni per l'anno 1995 ed a lire 1.610 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 130 milioni per l'anno 1995 ed a lire 70 milioni per l'anno 1996, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli stessi anni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0059

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1995.

Disposizioni relative ai Dipartimenti per gli affari sociali e per il coordinamento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 109 del 13 febbraio 1990, n. 444, del 13 dicembre 1991 e n. 412 del 9 maggio 1994, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 150 del 30 aprile 1990, concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1995 con il quale sono stati conferiti gli incarichi ai Ministri senza portafoglio, nonché ai Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica;

Visti i propri decreti in data 26 e 30 gennaio 1995 con i quali è stato delegato l'esercizio di talune funzioni al Ministro senza portafoglio prof. Adriano Ossicini e al Ministro dott. Rainer Masera;

Ritenuto di dover affidare ai predetti Ministri la responsabilità, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

Il Dipartimento per gli affari sociali è affidato alla responsabilità del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, prof. Adriano Ossicini.

Art. 2.

Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è affidato alla responsabilità del Ministro incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dott. Rainer Masera.

Art. 3.

I dipartimenti indicati nei precedenti articoli operano ciascuno secondo le disposizioni del Ministro responsabile.

Art. 4.

I capi dei predetti dipartimenti sono nominati ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

All'assegnazione del personale, provvede, salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il segretario generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1995

Il Presidente: DINI

95A0749

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 dicembre 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 7 dicembre 1994 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'istituto di chirurgia II dell'Università degli studi di Padova al trapianto di rene in età adulta da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova in data 15 aprile 1992 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene in età adulta da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di chirurgia II dell'Università degli studi di Padova;

Vista l'istanza in data 18 novembre 1993 presentata dal commissario straordinario dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova relativa al trasferimento presso il centro di cardiochirurgia delle attività chirurgiche e trapiantologiche della prima clinica chirurgica;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 6 maggio 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 19 ottobre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chirurgia II dell'Università degli studi di Padova è autorizzato al trapianto di rene in età adulta da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene in età adulta devono essere eseguite presso il primo piano del complesso operatorio del centro di cardiochirurgia del complesso clinico ospedaliero di Padova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene in età adulta devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ancona prof. Ermanno, ordinario di chirurgia generale e direttore dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Rigotti dott. Paolo, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Merigliano prof. Stefano, professore associato dell'Istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Zaninotto prof. Giovanni, professore associato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Battaglia dott. Giorgio, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Rossi dott. Mauro, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Ferraresso dott. Mariano, medico frequentatore dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Capalbo dott.ssa Mirella, medico frequentatore dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Morpurgo dott. Emilio, medico frequentatore dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

95A0639

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 gennaio 1995.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi di data 30 dicembre 1993 con cui i titoli di formazione professionale conseguiti dal cittadino inglese sig. Smith Lawrence, nato a Cambridge (Gran Bretagna) il 12 febbraio 1952, sono riconosciuti quale titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante, limitatamente alla classe di concorso LX lingua straniera - inglese nelle scuole secondarie di primo grado;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna proposto dal sig. Smith in data 15 marzo 1994 avverso detto provvedimento, che escludeva il riconoscimento dei propri titoli ai fini dell'insegnamento della lingua e letteratura inglese nelle scuole secondarie di secondo grado;

Vista la nota prot. 6699/94-385 avv. Del Gaizo, di data 2 novembre 1994, con cui l'avvocatura generale dello Stato invitava l'Amministrazione ad emanare un nuovo provvedimento in cui risultasse motivato, in modo più puntuale, il mancato riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti dal ricorrente nella scuola secondaria di secondo grado;

Considerato che il titolo inglese «Degree of Bachelor of Arts» è stato rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di tre anni dall'Università degli studi di York;

Vista la dichiarazione di valore del console italiano a Manchester da cui risulta la regolarità ed il valore legale del suddetto titolo di studio;

Considerato che il sig. Smith Lawrence ha conseguito il titolo «Post-graduate certificate in education» rilasciato dalla sopracitata Università degli studi di York, titolo che abilita all'insegnamento, tra l'altro, della lingua inglese nelle scuole secondarie;

Vista la certificazione, rilasciata in data 7 aprile 1993, dal Ministero dell'educazione e delle scienze inglese, che convalida il suddetto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie conseguito dall'interessato;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove classi di concorso a cattedre e a posti nelle scuole secondarie;

Visto che per conseguire l'abilitazione all'insegnamento della lingua e letteratura inglese, classe LXII, detto decreto ministeriale 3 settembre 1982, prevede almeno due esami annuali di letteratura inglese;

Visto il *curriculum* presentato dal migrante, in cui non sono presenti esami di letteratura inglese e la generica conoscenza della lingua inglese non può essere in alcun modo riferibile agli approfondimenti culturali pluriennali di lingua e letteratura straniera, richiesti dal citato decreto ministeriale 3 settembre 1982, ai fini dell'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dalla documentazione dei servizi di insegnamento prestati in Italia;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 24 settembre 1993;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Gran Bretagna dal sig. Smith Lawrence, nato a Cambridge (Gran Bretagna) il 12 febbraio 1952, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso LX - Lingua straniera: inglese.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi di data 30 dicembre 1993.

Roma, 18 gennaio 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A0674

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 dicembre 1994.

Finanziamento di progetti regionali nell'ambito del programma operativo comunitario ENVIREG.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90/c. 115/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo ENVIREG presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990;

Vista la decisione della stessa commissione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale è stato approvato il predetto programma operativo;

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunità europea;

Viste le proposte di interventi presentati dalle regioni interessate, così come previsto dalla sezione 5.2 del citato programma operativo, ai fini del relativo finanziamento;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma ENVIREG, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvato dal Ministero dell'ambiente;

Visto il proprio decreto n. 101/Gab del 31 gennaio 1992, nel quale si prevede che l'istruttoria e la valutazione dei progetti relativi al citato programma operativo siano effettuate dalla predetta commissione tecnico-scientifica;

Vista la relazione R/1/94 nella quale sono esposti i risultati delle valutazioni effettuate dalla medesima commissione tecnico-scientifica;

Visto i verbali della conferenza dei direttori di servizi del Ministero dell'ambiente, tenutesi ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1991, nei giorni 14, 21 e 22 dicembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli interventi di cui all'allegato 1 al presente decreto, con le prescrizioni indicate nella relazione R/1/94, per l'importo a fianco di ciascuno di essi specificato che graverà sui fondi comunitari relativi al programma ENVIREG di cui alle premesse.

2. Tale importo rappresenta la somma massima erogabile a fronte dell'effettivo completamento di ciascun intervento oggetto di finanziamento.

Art. 2.

1. I soggetti competenti per le realizzazioni delle opere provvederanno alla individuazione dei soggetti esecutori ed al relativo affidamento dei lavori nel rispetto della

vigente normativa in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 30, 52 e 59 del trattato CEE nonché delle direttive comunitarie che coordinano «le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici» e «le procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture».

2. L'atto di affidamento relativo a ciascun intervento finanziato sia stato formalizzato dalla regione titolare entro e non oltre il 31 dicembre 1994.

3. Il Ministero dell'ambiente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento da effettuarsi da parte della regione, provvede ad autorizzare, in favore della regione stessa, l'erogazione della prima quota di finanziamento CEE relativo a ciascun intervento, così come determinato nell'allegato 1 al presente decreto.

4. Il trasferimento alle regioni delle quote di finanziamento CEE successive a quella di cui al precedente comma, sarà effettuata sulla base di un'apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente.

5. A tal fine le regioni responsabili dei singoli interventi trasmettono, entro il 31 maggio 1995, una formale richiesta in tal senso, allegando un'idonea certificazione dello stato di avanzamento dell'intervento oggetto di finanziamento e delle spese effettuate.

6. Al trasferimento delle singole quote provvederà il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 3.

1. Sulle regioni grava un generale onere di vigilanza sulla attuazione degli interventi finanziati, sulla rispondenza delle attività poste in essere con quanto previsto nei progetti oggetto di finanziamento nonché sulla loro specifica congruenza con gli obiettivi del programma ENVIREG.

2. Il Ministero dell'ambiente si riserva comunque la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulle attività oggetto di finanziamento o di richiedere la documentazione certificativa relativa ai singoli interventi finanziati.

3. A tal fine i soggetti competenti e quelli esecutori metteranno a disposizione del Ministero dell'ambiente atti e documenti giustificativi relativi alle spese effettuate.

Art. 4.

1. Le regioni trasmetteranno al Ministero dell'ambiente una relazione quadrimestrale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e sugli specifici risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi del programma ENVIREG.

2. L'effettiva utilizzazione delle somme comunque disponibili per la realizzazione delle singole opere inerenti il programma ENVIREG, dovrà essere certificata dalle regioni al Ministero dell'ambiente, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre di ogni anno.

3. Le attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi sono effettuate dalla commissione tecnico-scientifica secondo le specifiche che saranno successivamente fornite dal Ministro dell'ambiente. I risultati di tale attività saranno comunicati al Ministro dell'ambiente che ne informerà il comitato di sorveglianza istituito con decreto ministeriale n. 2031/Gab.

4. Qualsiasi modifica ai progetti di cui all'allegato 1, dovrà essere approvata dalla regione e comunicata al Ministero dell'ambiente ai fini delle relative autorizzazioni da rilasciarsi entro trenta giorni, dandone comunicazione al comitato di sorveglianza, di cui al precedente comma.

Art. 5.

1. Ai finanziamenti di cui al presente decreto si applicano integralmente le disposizioni relative all'attuazione finanziaria delle forme di intervento allegate alla citata decisione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991.

Art. 6.

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, ove già non prevista la decadenza, potrà comportare la revoca o la riduzione del finanziamento comunitario concesso. Tale revoca o riduzione sarà disposta dal Ministro dell'ambiente con apposito decreto, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'art. 4, comma 3.

Roma, 29 dicembre 1994

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

Regione	Titolo del progetto	Importo finanziamento CEE (milioni)
Abruzzo	Sistemi di disinquinamento. Realizzazione del terzo lotto funzionale dell'impianto di depurazione di Punta Penna	2.990
	Progetto per il recupero, riattamento e completamento delle reti idriche e fognanti e sistemi depurativi nel territorio comunale di Città S. Angelo: progetto IV lotto	275
	Progetto per la costruzione di un impianto di depurazione con relativo collettore finale di Pollutri	2.010
	Progetto per la costruzione della rete fognante nel centro urbano di Francavilla	1.200
	Progetto speciale disinquinamento del territorio comunale di Francavilla con particolare riferimento all'area extraurbana per sua valorizzazione ambientale - Stralcio funzionale	997

Regione	Titolo del progetto	Importo finanziamento CEE (milioni)
	Progetto di completamento degli interventi urgenti sui sistemi depurativi dei comuni: Vasto e S. Salvo	6.250
	Impianto di depurazione e collettori fognari di Silvi paese e frazioni limitrofe	3.063
	Realizzazione ed adeguamento delle infrastrutture fognanti di supporto al porto commerciale di Ortona	578
	Adeguamento impianto di depurazione Sangro, località Stazione e collegamento all'impianto della zona «La Penna» di Fossacesia	150
	Costruzione del collettore fognante per risanamento e sistemazione del fosso S. Rocco-Ortona Centro	217
	Servizi qualità ambientale per le aziende della regione Abruzzo	1.450
Basilicata	Progetto per opere di disinquinamento rete fognante e depurazione della costa di Maratea	10.336
	Ripristino ambientale foce fiume Cavone, con e brevettati sistemi bioingegneria per disinquinamento e riassetto della fascia costiera ionica, anche per processi di fitodepurazione	2.854,5
Calabria . . .	Completamento ed ampliamento di variante impianto depurazione e collettore fognario per il convogliamento ed il trattamento delle acque nere del comune di Vibo Valentia e del Consorzio industriale ASI	8.833,02
	Interventi per il disinquinamento del territorio costiero tirrenico-cosentino: II lotto	5.719
	Costruzione e gestione di un impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani e fanghi civili e di una discarica per sovvalli nel comune di Catanzaro	4.308
	Costruzione e gestione di un impianto di trattamento dei RSU e fanghi civili e di una discarica per sovvalli nel comune di Rossano Calabro	6.106
	Realizzazione di un sistema informativo integrato per la pianificazione del territorio, la individuazione e la valorizzazione dei biotopi dell'area marina di Praia a Mare	950
Lazio	Realizzazione di un laboratorio sugli indicatori ambientali relativo alla salvaguardia dei biotopi della costa del Lazio meridionale	900
Molise	Ampliamento impianto di depurazione - Campomarino	1.465
	Intervento di completamento dell'impianto di depurazione di Montenero di Bisaccia	1.100
	Completamento impianto di depurazione - Petacciato	1.270
Puglia	Opere per il disinquinamento del comune di Torchiarolo e delle marine di S. Gennaro-Lido Presc-Lendinuso	1.617
	Opere per il disinquinamento dei comuni di Melendugno, Calimera, Martignano e delle Marine di S. Foca, Torre Specchia e Rocca li Posti	7.210
Sardegna	Piano di risanamento e realizzazione dei primi interventi pilota di bonifica sul lago di Baratz e sul bacino imbrifero	6.000
Toscana	Potenziamento impianto di depurazione di Cecina e separazione acque meteoriche da acque di scolo	1.700
	Interventi per il contenimento delle emissioni odorigene e sistemazione ambientale degli impianti di depurazione del comprensorio del cuoio Progetto Arno, Area 17 (Pisa)	4.800
	Monitoraggio, protezione e valorizzazione dei biotopi della fascia costiera della provincia di Grosseto	1.500
Veneto.	Potenziamento dell'impianto di depurazione di Loreo	290

95A0622

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 gennaio 1995.

Proroga della gestione straordinaria della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e di riassicurazioni, in Palermo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1993, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il provvedimento in data 27 aprile 1993, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interessse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta D'Eass S.p.a.;

Visto il provvedimento in data 22 dicembre 1994, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha nominato altri due commissari, in aggiunta al commissario nominato con il citato provvedimento del 27 aprile 1993;

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1994 e 1° dicembre 1994, con i quali il termine della gestione straordinaria, di cui al citato decreto ministeriale 27 aprile 1993, è stato prorogato, rispettivamente, di mesi sette e di giorni sessanta;

Vista la lettera n. 504150 del 20 gennaio 1995, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha esperesso il proprio parere favorevole ai fini di una proroga della gestione straordinaria fino al 28 febbraio 1995;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga della predetta gestione straordinaria;

Decreta:

Il termine della gestione straordinaria della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1994, è prorogato fino al 28 febbraio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1995

Il Ministro: CIÒ

95A0649

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 novembre 1994.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotti non di competenza statale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991 con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante il «Progetto di potenziamento dell'acquedotto del comune di Triuggio (Milano)» dell'importo complessivo di L. 1.450.000.000;

Vista la deliberazione n. 418173700 dell'8 giugno 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.305 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia suppletiva e di variante del giugno 1993, a firma dell'ing. Stefano Moriggi, per un importo complessivo di L. 1.525.082.010, riguardante le opere di consolidamento del terreno destinato al serbatoio pensile, di adeguamento delle pareti del serbatoio a Montemerlo e di modeste variazioni di tracciato della dorsale di collegamento tra i due serbatoi, con la quale si propone di utilizzare per le maggiori spese le somme derivanti dalle economie di appalto ammontanti a L. 213.414.220;

Visto che la parte eccedente il finanziamento relativo al progetto originariamente approvato (lire 1.450 milioni) pari a lire 75.082.010 rimane a carico del citato consorzio;

Vista la deliberazione n. 1524 in data 28 luglio 1993 con la quale il consorzio per l'acqua potabile ai comuni della provincia di Milano ha approvato la succitata perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo di L. 1.525.082.010;

Vista la nota n. 10576 del 27 gennaio 1994 con la quale il dirigente del servizio provinciale del genio civile di Milano ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sulla citata perizia suppletiva e di variante;

Vista la delibera del 7 marzo 1994, n. 49158, della giunta della regione Lombardia, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, per i citati lavori suppletivi e di variante;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto del «Progetto di potenziamento dell'acquedotto del comune di Triuggio (Milano)», finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.305 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia di variante e suppletiva richiamata nelle premesse.

Roma, 18 novembre 1994

Il Ministro: RADICE

95A0653

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 dicembre 1994.

Aumento delle aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA E SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, il quale prevede che le aliquote contributive dovute per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo gestito dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo possono essere proporzionalmente modificate, in diminuzione o in aumento, nei limiti dell'aliquota contributiva vigente per l'assicurazione generale obbligatoria, al fine di assicurare l'equilibrio economico della gestione;

Viste le vigenti disposizioni concernenti la determinazione dei contributi dovuti al predetto Fondo;

Considerato che le risultanze contabili del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo hanno evidenziato una successione crescente di disavanzi finanziari ed il consolidamento di una situazione patrimoniale deficitaria;

Considerato che tale situazione, che compromette l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, richiede l'adozione di interventi urgenti di carattere finanziario, al fine di avviare il risanamento della gestione;

Tenuta presente l'aliquota dei contributi per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, di elevare, nei limiti dell'aliquota contributiva vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, l'aliquota in atto per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e di stabilire un aumento delle aliquote vigenti per le altre categorie indicate nell'art. 3 del citato decreto n. 708, nonché per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche;

Ritenuto, altresì, di ripartire gli aumenti tra datori di lavoro e lavoratori tenendo presente le aliquote rispettivamente gravanti sui datori di lavoro e sui lavoratori nell'assicurazione generale obbligatoria;

Decreta:

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure dei contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 26,97 al 27,07 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro, per i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e dal 26,07 al 27,07 per cento di cui il 18,73 per cento a carico dei datori di lavoro, per i lavoratori appartenenti alle altre categorie contemplate nei predetti provvedimenti.

Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 23,97 al 24,97 per cento di cui il 16,63 per cento a carico dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

p. *Il Ministro del tesoro*
RASTRELLI

95A0695

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visti i decreti interministeriali del 21 luglio 1992 e del 2 novembre 1994, rispettivamente, di nomina e di conferma del commissario liquidatore dell'EFIM;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Visto il proprio decreto n. 545288, del 21 gennaio 1995, con il quale il predetto Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in liquidazione, è stato assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa il prof. avv. Alberto Predieri, nato a Torino il 7 marzo 1921, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

dott. Paolo Germani, presidente;

dott. Alessandro Trotter, sindaco;

dott. Luciano Borrelli, sindaco.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1995

Il Ministro: DINI

95A0650

DECRETO 3 febbraio 1995.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 20949 del 24 gennaio 1995 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO				
I In cassa		L.		
II In deposito all'estero		»		
CREDITI IN ORO (IME)			L.	
CASSA			»	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I Risconto di portafoglio		L.		
II Anticipazioni:				
in conto corrente	L.			
a scadenza fissa	»			
di cui al D.M. tesoro 27-9-1974	»			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione		L.		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI			L.	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I ECU		L.		
II Altre attività:				
biglietti e divise	L.			
corrispondenti in conto corrente	»			
depositi vincolati	»			
diverse	»			
CREDITI IN DOLLARI (IME)			L.	
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)		L.		
II Conti speciali		»		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:				
I Conto provvisorio ex art. 6, 2° c. L. 483/93		L.		
II Altri		»		
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI			L.	
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
in libera disponibilità	L.			
ex lege 483/93 in libera disponibilità	»			
per investimento delle riserve statutarie	»			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			
II Titoli di società ed enti:				
per investimento delle riserve statutarie	L.			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			
III Azioni e partecipazioni:				
di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			
di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			
di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.			L.	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)				
I Procedure, studi e progettazioni		L.		
II Altri oneri pluriennali		»		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
I Immobili ad uso degli uffici		L.		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		»		
III Mobili		»		
IV Impianti		»		
V Monete e collezioni		»		
meno: FONDI AMMORTAMENTO		»		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)			L.	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI				
I Procedure, studi e progettazioni in allestimento		L.		
II Biglietti di banca in fabbricazione		»		
III altre		»		
PARTITE VARIE				
I Acconti a fornitori		L.		
II Debitori diversi:				
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti)	L.			
altri debitori	»			
III Altre		L.		
RATEI			L.	
RISCONTI			»	
SPESE DELL'ESERCIZIO			»	
			L.	
CONTI D'ORDINE				
I Titoli e altri valori		L.		
II Depositari di titoli e valori		»		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione		»		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)		»		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)		»		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)		»		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)		»		
TOTALE			L.	

(*) T.Q.P. Trattamento quiescenza personale.

95A0709

PASSIVO			Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE		L.	
VAGLIA CAMBIARI		»	
ALTRI DEBITI A VISTA			
I Ordini di trasferimento	L.		
II Altri	»		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE			
I Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.		
II Di altri enti	»		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.		
II Società costituende	»		
III Altri	»		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE		L.	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO		»	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA		»	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.		»	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I Depositi in valuta estera	L.		
II Conti dell'estero in lire	»		
III Altre	»		
DEBITI IN ECU (IME)		L.	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)		»	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		»	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO		»	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO		»	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI		»	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		
III Svalutazione portafoglio	»		
IV Oscillazione cambi	»		
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. *c)* T.U.I.R.	»		
VI Oscillazione titoli	»		
VII Copertura perdite eventuali	»		
VIII Assicurazione danni	»		
IX Ricostruzione immobili	»		
X Rinnovamento impianti	»		
XI Imposte	»		
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»		
PARTITE VARIE			
I Creditori diversi	L.		
II Altre	»		
RATEI		L.	
RISCONTI		»	
CAPITALE SOCIALE		»	
RISERVA ORDINARIA		»	
RISERVA STRAORDINARIA		»	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72		»	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408		»	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413		»	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.		»	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE		»	
RENDITE DELL'ESERCIZIO		»	
		L.	
CONTI D'ORDINE			
I Depositanti di titoli e altri valori	L.		
II Titoli e valori presso terzi	»		
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		
IV Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»		
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»		
VI Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»		
VII Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»		
TOTALE . . .		L.	

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Biella.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10975 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Biella;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Biella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0675

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lecco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8643 del 27 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lecco;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Lecco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0676

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10974 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0677

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8562 del 27 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0678

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Velletri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise n. 9018 del 29 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Velletri;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Velletri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0679

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Torino 1.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10975 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Torino 1;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Torino 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0680

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10975 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0681

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10974 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0682

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Alba.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10975 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Alba;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Alba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0683

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Novara.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10975 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Novara;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0684

DECRETO 30 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nelle regioni Liguria, Lombardia, Sicilia e Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

In data 1° aprile 1994:

ufficio del registro di Sarzana per la partecipazione di numerosi impiegati alla prova di selezione, interna al Ministero delle finanze, di personale da adibire alle aree informatiche, svoltasi in quel giorno.

In data 14 ottobre 1994:

ufficio I.V.A. di La Spezia e ufficio del registro di Sarzana per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS.

In data 24 ottobre 1994:

ufficio I.V.A. di La Spezia e ufficio del registro atti civili e radio di Genova per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS.

In data 4 novembre 1994 (dalle ore 10 alle ore 14):

ufficio del registro di Brescia per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale.

Nei giorni 25 e 26 novembre 1994:

ufficio del registro di Agrigento per trasloco in altra sede di alcuni reparti dell'ufficio stesso.

Nei giorni 9 e 10 dicembre 1994:

ufficio del registro atti giudiziari di Messina per disinfestazione dei locali.

In data 19 dicembre 1994 (dalle ore 11 alle ore 13)

ufficio I.V.A. di Oristano per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale.

Nei giorni 27 e 28 dicembre 1994:

ufficio del registro atti civili di Messina per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 1° APRILE 1994

Regione Liguria:

ufficio del registro di Sarzana.

IN DATA 14 OTTOBRE 1994

Regione Liguria:

ufficio I.V.A. di La Spezia e ufficio del registro di Sarzana.

IN DATA 24 OTTOBRE 1994

Regione Liguria:

ufficio I.V.A. di La Spezia e ufficio del registro atti civili e radio di Genova.

IN DATA 4 NOVEMBRE 1994

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Brescia.

NEI GIORNI 25 E 26 NOVEMBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Agrigento.

NEI GIORNI 9 E 10 DICEMBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Messina.

IN DATA 19 DICEMBRE 1994

Regione Sardegna:

ufficio I.V.A. di Oristano.

NEI GIORNI 27 E 28 DICEMBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti civili di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A0644

DECRETO 30 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Caserta, Pistoia e Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398/1990 e n. 504/1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza di termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.:

pubblico registro automobilistico di Caserta in data 14 ottobre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

pubblico registro automobilistico di Pistoia e pubblico registro automobilistico di Pesaro in data 12 novembre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

pubblico registro automobilistico di Brescia 2 nei giorni 5 dicembre 1994 (dalle ore 8,30 alle ore 9,05) e 19 dicembre 1994 (dalle ore 8,30 alle ore 10) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

pubblico registro automobilistico di Caserta in data 14 ottobre 1994;

pubblico registro automobilistico di Pistoia e pubblico registro automobilistico di Pesaro in data 12 novembre 1994;

pubblico registro automobilistico di Brescia 2 nei giorni 5 e 19 dicembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A0645

DECRETO 30 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Latina e Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate in data 12 maggio 1994 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 1° giugno 1994 — emanato ai sensi della legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Considerato che con il citato decreto è stata accertata presso gli uffici del pubblico registro automobilistico di Latina, nel periodo dal 1° al 12 febbraio 1994, e di Napoli, dal 25 al 28 febbraio 1994, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tali date nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi dagli uffici medesimi negli stessi periodi;

Rilevato che nel suindicato provvedimento sono stati invertiti gli uffici del pubblico registro automobilistico rispetto ai periodi nei quali si è verificato il suindicato malfunzionamento;

Considerato pertanto che occorre provvedere alla rettifica di tale provvedimento;

Decreta:

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale del 12 maggio 1994 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 1° giugno 1994 — viene accertata, per i motivi indicati nelle premesse, presso i sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei periodi a fianco indicati, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tali date nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi dagli uffici medesimi nello stesso termine:

pubblico registro automobilistico di Latina nel periodo dal 25 al 28 febbraio 1994;

pubblico registro automobilistico di Napoli nel periodo dal 1° al 12 febbraio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A0646

DECRETO 30 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nella regione Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate della Toscana ha comunicato l'irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

REGIONE TOSCANA

In data 4 ottobre 1994:

ufficio del registro di Poggibonsi.

In data 7 ottobre 1994:

ufficio del registro di Empoli.

In data 11 ottobre 1994:

ufficio del registro atti civili e ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze.

In data 19 ottobre 1994:

ufficio del registro affitti bollo e demanio e ufficio del registro atti civili di Firenze.

In data 20 ottobre 1994:

ufficio I.V.A. di Arezzo.

In data 2 novembre 1994:

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze.

In data 11 novembre 1994:

ufficio del registro atti civili e ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A0647

DECRETO 30 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nella provincia di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione delle entrate per la provincia autonoma di Trento ha comunicato il mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari nei giorni 14 e 24 ottobre 1994 per l'adesione del personale agli scioperi indetti su scala nazionale dalle OO.SS. e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della provincia di Trento è accertato come segue:

In data 14 ottobre 1994:

ufficio I.V.A. di Trento;

uffici del registro di: Cavalese, Cles, Riva, Rovereto, Tione, Trento;

uffici delle II.DD. di: Cavalese, Riva, Rovereto, Tione, Borgo;

commissioni tributarie di primo grado di Trento e Rovereto;

commissione tributaria di secondo grado di Trento.

In data 24 ottobre 1994:

ufficio I.V.A. di Trento;

uffici del registro di: Cles, Riva, Rovereto, Trento;

uffici delle II.DD. di: Borgo, Riva, Rovereto;

commissione tributaria di primo grado di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A0648

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 20 gennaio 1995, n. **D/90.**

Disposizioni integrative concernenti l'applicazione del regime del ritiro dei terreni diverso da quello basato sulla «rotazione».

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

All'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni

Al Ministero della sanità - D.G. igiene, alimenti e nutrizione

Al Ministero dell'ambiente - D.G. A.R.S.

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Div. XI S.D.

Alle prefetture

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana coltivatori

Al coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane

A tutte le altre organizzazioni professionali agricole

Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali

Alla Direzione delle risorse forestali, montane e idriche

Con la circolare n. D/133 del 27 novembre 1993, ai produttori che, in base al regolamento (CEE) n. 2293/92 e successive modifiche ed integrazioni, nella campagna di commercializzazione 1994-95, corrispondente alla campagna di semina 1993-94, hanno scelto di effettuare il riposo delle terre basato sulla non rotazione, era data la possibilità, senza incorrere in alcuna penalità, di recedere da tale regime dandone comunicazione all'Ente di intervento nel mercato agricolo, entro il 14 gennaio 1995.

Il regolamento della commissione (CE) n. 762/94, che ha sostituito il precitato regolamento (CEE) n. 2293/92, contiene disposizioni innovative rispetto alla preesistente disciplina, in particolare, assicurando al produttore per tutto il periodo dell'impegno quinquennale, l'importo della relativa compensazione fissato in 57 ECU/tonn, salvo adeguamenti in aumento per effetto di eventuali future decisioni da parte del Consiglio UE.

Tale situazione, più favorevole rispetto al passato, dovrebbe consigliare i produttori interessati a recedere dal preesistente regime e ad inserirsi nel nuovo che, come sopra detto, offre migliori opportunità.

L'indagine effettuata dall'amministrazione circa il ricorso a detta misura ha consentito di verificare che, anche a seguito della recente decisione del Consiglio UE (vedi regolamento (CE) n. 2990/94 del 5 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 316 del 9 dicembre 1994 relativo alla riduzione dal 15% al 12% della quota dell'obbligo del riposo dei terreni), si è creata una situazione di incertezza che non ha consentito al mondo agricolo interessato di rilevare tempestivamente le opportunità offerte dalla nuova normativa comunitaria, per cui il termine fissato per il recesso dal vecchio regime (14 gennaio 1995) non è stato, in via generale, rispettato.

Pertanto, l'amministrazione, tenendo conto delle varie situazioni che si sono concretizzate, è venuta nella determinazione di adottare le seguenti misure:

il termine per la presentazione delle domande di recesso è prorogato al 31 marzo 1995 e la relativa richiesta, redatta sulla base dell'allegato modello, dovrà essere depositata presso l'EIMA entro la predetta data, pena l'irricivibilità della stessa, contestualmente alla domanda di compensazione per la campagna di commercializzazione 1995-96.

Nell'ambito di detta disposizione sono ipotizzabili i seguenti casi:

1) il produttore rinuncia definitivamente al riposo delle terre basato sulla non rotazione previsto dal regolamento (CEE) n. 2293/92;

2) il produttore recede dall'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 2293/92 e chiede di avvalersi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 762/94;

3) il produttore recede dall'impegno assunto nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2293/92 e si limita ad effettuare il ritiro dei terreni diverso da quello rotazionale per la sola campagna in causa.

Ciò premesso, e fermo restando le disposizioni di cui alla circolare n. D/1053 del 21 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1995, che modifica la gestione del riposo delle terre a titolo volontario in relazione al regolamento (CE) n. 2990/94, la materia viene disciplinata nel modo seguente:

— nell'ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3), il produttore è tenuto a presentare la relativa domanda, redatta sulla base dell'allegato modello;

nello specifico caso di cui al punto 2), i produttori che abbandonano il regime del riposo di cui al regolamento (CEE) n. 2293/92 e chiedono di avvalersi della disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 762/94 possono, a loro scelta, per la sola campagna di commercializzazione 1995-96, corrispondente alla campagna di semina 1994-95, continuare a mantenere a riposo il 20% delle superfici dichiarate o effettuare tale riposo nella misura del 17% conseguente al regolamento del Consiglio (CE) n. 2990/94.

In questa ultima ipotesi, è ovvio che la restante superficie (3%) può essere coltivata e costituire oggetto di richiesta di compensazione.

Resta inteso che, salvo un eventuale ulteriore rideterminazione del Consiglio UE, i produttori in causa sono tenuti, in occasione delle semine 1995-96, ad effettuare il ritiro dalla produzione sulla base del tasso del 20%;

— nell'ipotesi considerata al punto 3), il produttore gode ugualmente della facoltà di effettuare il riposo delle terre basato sulla non rotazione nella misura riportata al precedente trattino, alle stesse condizioni di cui al punto 2) della presente disposizione.

Nel caso in cui il ritiro venga riferito al 17%, il produttore può effettuare il riposo aggiuntivo, a titolo volontario, nella misura massima del 5%, mentre nel caso di ritiro nella misura del 20% detta possibilità è limitata al 2%;

— sempre nell'ambito dell'ipotesi di cui al punto 3), si applicano le disposizioni di cui alla suindicata circolare n. D/1053 del 21 dicembre 1994 ed i produttori interessati, oltre alla domanda di recesso, devono, in sede di deposito della domanda di compensazione, allegare alla stessa apposita dichiarazione in tal senso sulla base del modello di cui all'allegato, barrando l'apposita casella. Al rispetto della stessa disposizione sono tenuti anche gli agricoltori che per la prima volta si avvalgono della normativa di cui al regolamento (CE) n. 762/94 e che, in tale ambito, optano per la forma di impegno annuale.

Se nella campagna successiva, il produttore in causa intende avvalersi della stessa disposizione, il ritiro relativo può riguardare le medesime superfici dell'anno precedente.

I produttori che si pongono nella casistica sopra descritta, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di recesso a barrare la casella o le caselle, riportate nell'allegato modello, che identificano le situazioni di rispettivo interesse.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 1° febbraio 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 31

ALLEGATO

ENTE DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
E.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

REGIME DI RITIRO DEI TERRENI DIVERSO DA QUELLO BASATO SULLA ROTAZIONE (di cui al Reg. CEE n° 2293/92 e successive integrazioni e modifiche, nonchè al Reg CE n° 762/94)

N° DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO RACCOLTO 1994
N° [ ]

N° DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO RACCOLTO 1995
N° [ ]

QUADRO A - AZIENDA 1

SEZ. I - (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE PARTITA IVA [ ]

COGNOME O RAGIONE SOCIALE [ ]

NOME [ ] SESSO [M] [F] CODICE FISCALE [ ]

DATA DI NASCITA [ ] giorno [ ] mese [ ] anno — COMUNE DI NASCITA [ ] — PROV. [ ]

DOMICILIO O SEDE LEGALE TELEFONO 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] — PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

COMUNE [ ] — PROV. [ ] — C A P [ ]

SEZ. II RICHIESTA DI RECESSO DAL REGIME DI RITIRO DEI TERRENI DIVERSO DA QUELLO BASATO SULLA ROTAZIONE 1

FINALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RECESSO

[1] Recesso definitivo dal riposo delle terre basato sulla "non rotazione" dichiarate nella domanda di compensazione al reddito per l'anno 1994

[2] Recesso dall'impegno assunto ai sensi del Reg. CEE n° 2293/92 per le terre messe a riposo basato sulla non rotazione dichiarate nella domanda di compensazione al reddito per l'anno 1994 e adesione, per le terre messe a riposo indicate nella domanda di compensazione al reddito per l'anno 1995, alle disposizioni di cui al Reg. CE n°762/94 concernenti il ritiro basato sulla "non rotazione" per un periodo di cinque campagne

[3] Recesso dall'impegno assunto ai sensi del Reg. CEE n° 2293/92 per le terre messe a riposo basato sulla non rotazione dichiarate nella domanda di compensazione al reddito per l'anno 1994 ed adesione, per le terre messe a riposo indicate nella domanda di compensazione al reddito per l'anno 1995, alle disposizioni di cui al Reg. CE n° 762/94 concernenti il ritiro basato sulla " non rotazione" con opzione "annuale"

SEZ. III - RICHIESTA DI IMPEGNO "ANNUALE" RELATIVA AL REGIME DI RITIRO DEI TERRENI DIVERSO DA QUELLO BASATO SULLA ROTAZIONE 1

FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'OPZIONE ANNUALE

[A] Richiesta di impegno "annuale" relativa al regime di ritiro dei terreni diverso da quello basato sulla rotazione (di cui al Reg. CE n° 762/94)

Fatto a [ ] **il** [ ] giorno mese anno

In fede

[ ]
(firma del richiedente o del rappresentante legale)

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA O, NEI CASI PREVISTI, ALL'ATTESTAZIONE DI PERSONALE CONOSCENZA DEL FIRMATARIO
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

ATTENZIONE il modello deve pervenire all'E I M A , contestualmente alla domanda di compensazione al reddito per l'anno 1995, entro il 31 marzo 1995

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA RELATIVA AL REGIME DI RITIRO DEI TERRENI DIVERSO DA QUELLO BASATO SULLA ROTAZIONE (di cui al Reg.CEE n. 2293/92 e successive integrazioni e modifiche, nonché al Reg. CE n. 762/94)

Tale modello va utilizzato per due finalità:

1. richiesta di recesso dagli impegni assunti, con la presentazione della domanda di compensazione al reddito per l'anno 1994, relativamente alla messa a riposo "non rotazionale" prevista dal Reg. CEE n.2293/92 ed eventuale adesione agli impegni previsti dal Reg. CE n.762/94 per la messa a riposo diversa da quella basata sulla rotazione;
2. richiesta di impegno "annuale" relativo al regime di messa a riposo diverso da quello basato sulla rotazione, per chi aderisce a tale regime per la prima volta con la presentazione della domanda di compensazione al reddito per l'anno 1995.

Il modello, compilato in ogni sua parte e firmato dal produttore o dal rappresentante legale, deve pervenire all'EIMA contestualmente alla domanda di compensazione al reddito per l'anno 1995, entro il 31 marzo 1995.

QUADRO A - AZIENDA

N. domanda di compensazione al reddito - raccolto 1994
Riportare il numero della domanda di compensazione al reddito - raccolto 1994; tale informazione è obbligatorio se il modello è presentato come richiesta di recesso da impegni assunti con la domanda di compensazione al reddito per l'anno 1994.

N. domanda di compensazione al reddito - raccolto 1995
Indicare il numero della domanda di compensazione al reddito - raccolto 1995 alla quale si accompagna il presente modello.

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)
Riquadro 1. RICHIEDENTE
Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM). Tutte le informazioni dovranno essere riferite al richiedente.
Riquadro 2. DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

SEZ. II (Richiesta di recesso dal regime di ritiro dei terreni diverso da quello basato sulla rotazione)
Riquadro 1. FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RECESSO
Segnalare il tipo di recesso prescelto barrando l'apposita casella.
Si rammenta che, indipendentemente dal tipo di recesso prescelto, **la rinuncia è totale** e pertanto riguarda tutte le superfici, indicate nella domanda di compensazione al reddito per l'anno 1994, destinate alla messa a riposo "non rotazionale", e in particolare:

- se il produttore non intende aderire agli impegni previsti dal Reg.CE n.762/94 relativi alla messa a riposo diversa da quella basata sulla rotazione dovrà barrare la casella 1.
- se il produttore intende aderire agli impegni previsti dal su indicato regolamento per un periodo di cinque campagne dovrà barrare la casella 2.
- se infine il produttore intende aderire agli impegni previsti dal su indicato regolamento, per il solo anno 1995, dovrà barrare la casella 3.

SEZ. III (Richiesta di impegno "annuale" relativa al regime di ritiro dei terreni diverso da quello basato sulla rotazione)
Riquadro 1. FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'OPZIONE ANNUALE
Se il produttore opta per il regime di messa a riposo diverso da quello basato sulla rotazione e **non intende impegnarsi per cinque campagne** ma **per una sola annualità** dovrà barrare la **casella A**; se invece il produttore decide di optare per l'impegno relativo a cinque campagne dovrà presentare la sola domanda di compensazione al reddito.

95A0696

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, recante: «Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito».

Il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, recante: «Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 1994.

95A0733

Mancata conversione del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale».

Il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 1994.

95A0734

Mancata conversione del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali».

Il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 1994.

95A0735

Mancata conversione del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante: «Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti».

Il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante: «Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 1994.

95A0736

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali in data 2 gennaio 1995 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Su Casteddu - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ussassai (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 11 agosto 1971, repertorio 1531, registro società 238, tribunale di Lanusei, BUSC n. 598/115833;

società cooperativa mista «Società cooperativa autotrasportatori - Isola Rossa - a responsabilità limitata», con sede in Bosa (Nuoro), costituita per rogito Bagella in data 21 febbraio 1972, repertorio 2737, registro società 1296, tribunale di Oristano, BUSC n. 618/118933;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ce.A.S.A. - Centro analisi del suolo e delle acque - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ierzu (Nuoro), costituita per rogito Cappellini in data 28 maggio 1981, repertorio 690, registro società 440, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1117/186125;

società cooperativa di produzione e lavoro «San Giuseppe - Società cooperativa femminile artigiana a responsabilità limitata», con sede in Tertenia (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 11 giugno 1968, repertorio 15141, registro società 205, tribunale di Lanusei, BUSC n. 502/106319;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Se.Ger. (Coopertiva Servizi Gergei) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gergei (Nuoro), costituita per rogito Loriga in data 21 febbraio 1985, repertorio 90157, registro società 14893, tribunale di Cagliari, BUSC n. 1259/215506;

società cooperativa di produzione e lavoro «Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isili (Nuoro), costituita per rogito Ibba in data 6 luglio 1984, repertorio 50, registro società 12989, tribunale di Cagliari, BUSC n. 1212/207477;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Vello d'oro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bitti (Nuoro), costituita per rogito Bartolomeo Serra in data 20 febbraio 1969, repertorio 79013, registro società 529, tribunale di Nuoro, BUSC n. 585/114165;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa braccianti agricoli - Aritzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aritzo (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 18 aprile 1970, repertorio 24780, registro società 1228, tribunale di Oristano, BUSC n. 572/112235;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sarda Inerti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ortueri (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 25 gennaio 1978, repertorio 50300, registro società 1767, tribunale di Oristano, BUSC n. 987/158697;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gonare - Società cooperativa femminile artigiana a responsabilità limitata», con sede in Sarule (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 4 febbraio 1965, repertorio 2250, registro società 409, tribunale di Nuoro, BUSC n. 9/92443;

società cooperativa di produzione e lavoro «Spazio Nuovo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isili (Nuoro), costituita per rogito Ibba in data 21 novembre 1985, repertorio 1296, registro società 15163, tribunale di Cagliari, BUSC n. 1267/216115;

società cooperativa mista «Con.Sa.D. - Consorzio sardo di distribuzione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nuoro, costituita per rogito Mazza in data 29 luglio 1987, repertorio 7716, registro società 2250, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1396/239612;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa produzione e lavoro Edilsarda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tortolì, (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 23 ottobre 1972, repertorio 5313, registro società 249, tribunale di Lanusei, BUSC n. 633/121571;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.S.O. - Impianti e servizi Orgosolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Orgosolo (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 26 aprile 1985, repertorio 145323, registro società 1668, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1246/213109;

società cooperativa di produzione e lavoro «San Cosimo - Società cooperativa fra lavoratori edili ed esercenti attività affini o complementari a responsabilità limitata», con sede in Mamoiada (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 13 maggio 1965, repertorio 2996, registro società 416, tribunale di Nuoro, BUSC n. 63/94455;

società cooperativa di produzione e lavoro «Su Limpidu - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Dorgali (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 5 settembre 1985, repertorio 145890, registro società 1885, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1283/218425;

società cooperativa di produzione e lavoro «Anna Maria Sanna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lanconi (Nuoro), costituita per rogito Vacca in data 7 novembre 1968, repertorio 20776, registro società 4652, tribunale di Cagliari, BUSC n. 512/107293;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa portabagagli Arbatax - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 22 febbraio 1970, repertorio 1293, registro società 225, tribunale di Lanusei, BUSC n. 560/110995;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa turistica Beniamin Piercy - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già Cooperativa servizi «Marghine» - Società cooperativa a responsabilità limitata), con sede in Bolotana (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 21 maggio 1981, repertorio 56294, registro società 2175, tribunale di Oristano, BUSC n. 1114/185441;

società cooperativa di produzione e lavoro «Chioggia Nautica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rosolina (Rovigo), costituita per rogito Castellani in data 12 luglio 1982, repertorio 18614, registro società 3658, tribunale di Rovigo, BUSC n. 872/194400;

società cooperativa di consumo «Consorzio artigiani di pellicceria - Cadipell - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Cassano in data 30 giugno 1982, repertorio 21042, registro società 18785, tribunale di Padova, BUSC n. 1707/192992;

società cooperativa di consumo «Cooperativa libraria Vittorio Veneto - Società a responsabilità limitata», con sede in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Blandaleone in data 7 febbraio 1976, repertorio 15609, registro società 8095, tribunale di Treviso, BUSC n. 1235/144715;

società cooperativa di pesca «Tre Squali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Gabinio in data 19 maggio 1988, repertorio 88694, registro società 6005, tribunale di Rovigo, BUSC n. 1027/256141;

società cooperativa di consumo «Co.Re.Co. Sport - Consorzio regionale cooperative sportive Veneto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita per rogito Lainati in data 3 febbraio 1981, repertorio 10645, registro società 15149, tribunale di Verona, BUSC n. 2018/187518;

società cooperativa di produzione e lavoro «Camping sociale Lido - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Minazzi in data 6 maggio 1982, repertorio 4320, registro società 19284, tribunale di Venezia, BUSC n. 2260/192792;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa cine tele teatro - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Faotto in data 14 novembre 1980, repertorio 24518, registro società 16888, tribunale di Venezia, BUSC n. 2156/180599;

società cooperativa di produzione e lavoro «Speedy Trans - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Vianini in data 14 novembre 1989, repertorio 40819, registro società 34231, tribunale di Venezia, BUSC n. 2666/246092;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.L.E.V. - Coperativa lavoratori edili veneti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piove di Sacco (Padova), costituita per rogito Pietrantoni in data 10 aprile 1981, repertorio 27166, registro società 16506, tribunale di Padova, BUSC n. 1625/184842;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Lessinia di Corbiolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corbiolo di Boscochiesanuova (Verona), costituita per rogito Cracco Giordano in data 2 febbraio 1962, repertorio 5604/593, registro società 4687, tribunale di Verona, BUSC n. 461/72347;

società cooperativa di consumo «Consorzio veronese cooperative di consumo - Co.Ve.Co. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituta per rogito Bernardelli in data 26 giugno 1965, repertorio 26092, registro società 5451, tribunale di Verona, BUSC n. 365/94678;

società cooperativa di consumo «Gestione impianti sportivi - Ge.I.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita per rogito Innocenzi in data 22 dicembre 1983, repertorio 30578, registro società 18303, tribunale di Verona, BUSC n. 2195/202612;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.M.P. - Cooperativa elettromeccanica Padana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Formicola in data 10 marzo 1986, repertorio 5128, registro società 5134, tribunale di Rovigo, BUSC n. 951/218653;

società cooperativa di consumo «Laboratorio di analisi agro-alimentare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isola Rizza (Venezia), costituita per rogito Fantin in data 30 marzo 1981, repertorio 17046, registro soc. 17742, tribunale di Venezia, BUSC n. 2137/184720;

società cooperativa mista «Office Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 2 gennaio 1986, repertorio 26238, registro società 26245, tribunale di Padova, BUSC n. 1897/218428;

società cooperativa mista «Ecodati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Cassano in data 28 luglio 1989, repertorio 89400, registro società 33690, tribunale di Padova, BUSC n. 2062/243352;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa polesana termo-idraulica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Contarina (Rovigo), costituita per rogito Pavan in data 5 febbraio 1973, repertorio 24181, registro società 1790, tribunale di Rovigo, BUSC n. 599/123718;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio Veneto fra le cooperative di produzione e lavoro - Co.Ve.Pro.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rovigo, costituita per rogito Merlo in data 31 agosto 1982, repertorio 2480, registro società 3666, tribunale di Rovigo, BUSC n. 874/194402;

società cooperativa di consumo «Cooperativa del Popolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgo San Giorgio (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 11 novembre 1945, repertorio 8257/5612, registro società 279, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo fra i lavoratori di Ferrara - Bisi e Zappaterra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, costituita per rogito Consoli in data 24 luglio 1945, repertorio 3043, registro società 103, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di consumo «Alda Costa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgo S. Luca (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 18 luglio 1945, repertorio 8139/5533, registro società 96, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa di consumo di San Nicolò Ferrarese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Nicolò Ferrarese (Ferrara), costituita per rogito Risso in data 13 ottobre 1945, repertorio 5904/2879, registro società 253, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa autotrasportatori - Bruno Rizzieri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, costituita per rogito Galileo Intorre in data 12 ottobre 1945, repertorio 1152/226, registro società 245, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo Associazione nazionale partigiani d'Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, costituita per rogito Consoli in data 4 agosto 1945, repertorio 3094, registro società 154, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Ricostruttrice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lagosanto (Ferrara), costituita per rogito Risso in data 20 agosto 1945, repertorio 5696/2814, registro società 196, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di consumo «Cooperativa della Libertà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, costituita per rogito Galileo Intorre in data 7 aprile 1946, repertorio 1651/270, registro società 409, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di consumo «Cooperativa del Popolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ponte Rodoni (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 19 febbraio 1946, repertorio 4295/2719, registro società 363, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Canapini di Cocomaro di Focomorto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cocomaro di Focomorto (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 9 febbraio 1946, repertorio 8347/5669, registro società 349, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di consumo «Cooperativa popolare di consumo di Bando di Argenta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bando di Argenta (Ferrara), costituita per rogito Micela in data 24 novembre 1945, repertorio 239, registro società 339, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata - Associazione cristiana lavoratori italiani - A.C.L.I.», con sede in Migliarino (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 14 gennaio 1947, repertorio 14, registro società 541, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa operai sminatori - S.C.O.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, costituita per rogito Risso in data 27 giugno 1946, repertorio 6363/3028, registro società 455, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Libertà - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, costituita per rogito Intorra in data 1° maggio 1946, repertorio 1698/277, registro società 428, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di consumo «Cacciatori Unità - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Valcesura (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 15 febbraio 1947, repertorio 43, registro società 563, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di trasporto «Società cooperativa a responsabilità limitata autotrasportatori ferrarese fra reduci - C.A.F.R.», con sede in Ferrara costituita per rogito Feletti in data 1° ottobre 1947, repertorio 8079/6404, registro società 663, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavori femminili - U.D.I. costituita fra le lavoratrici di Cento e Penzale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Falzoni Gallerani in data 13 febbraio 1947, repertorio 506, registro società 676, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa ferrarese calzature (ed affini) a responsabilità limitata», con sede in Francolino (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 19 febbraio 1948, repertorio 3268/515, registro società 703, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Massese di produzione e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massafiscaglia (Ferrara), costituita per rogito Minerbi in data 26 agosto 1950, repertorio 4501/938, registro società 943, tribunale di Ferrara;

società cooperativa mista «Società cooperativa provinciale di lavoro vigili giurati a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, costituita per rogito Feletti in data 24 gennaio 1951, repertorio 13934/6454, registro società 971, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Caseificio cooperativo Bruciantine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Pomanti in data 29 gennaio 1942, repertorio 4589/2586, registro società 1298, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa liberi lavoratori della canapa a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, costituita per rogito Ferroni in data 30 giugno 1955, repertorio 2770, registro società 1419, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa arte e spettacolo - Casa del lavoratore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Masi Torello (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 20 ottobre 1955, repertorio 17131, registro società 1431, tribunale di Ferrara.

95A0656

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 febbraio 1995

Dollaro USA	1617,16
ECU	1991,53
Marco tedesco	1055,59
Franco francese	304,87
Lira sterlina	2509,35
Fiorino olandese	941,80
Franco belga	51,294
Peseta spagnola	12,240
Corona danese	268,16
Lira irlandese	2494,31
Dracma greca	6,759
Escudo portoghese	10,236
Dollaro canadese	1158,01
Yen giapponese	16,351
Franco svizzero	1246,37
Scellino austriaco	150,00
Corona norvegese	241,19
Corona svedese	216,60
Marco finlandese	341,97
Dollaro australiano	1204,30

95A0797

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio dei seguenti prodotti medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 10 del 25 gennaio 1995

Medicinale veterinario prefabbricato «LIDOCAINA 2%».

Titolare A.I.C.: Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Parma.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 100319019.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono: principio attivo: lidocaina cloridrato 2 g; altri componenti: sodio cloruro, cloranbutanolo, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 36 mesi.

Indicazioni terapeutiche: anestesia di conduzione, epidurale, di superficie e d'infiltrazione per interventi chirurgici (tagli cesarei, gastrotomie, castrazioni, decornazioni, tumori, caudotomie ecc.) e iniezioni diagnostiche.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 11 del 25 gennaio 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «PIRODOG» vaccino inattivato concentrato contro la piroplasmosi canina.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1 - codice fiscale 05995030151.

Produttore: Rhone Merieux nello stabilimento di Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

1 blister contenente 1 flacone di vaccino liofilizzato + 1 siringa di solvente - numero di A.I.C. 100366018.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene: vaccino liofilizzato: antigeni solubili inattivati e concentrati di Babesia Canis q.b. per ottenere dopo vaccinazione un titolo anticorpale $\geq$ a 1/160 nel 75% dei cani; formaldeide libera al massimo 0,12 mg; solvente: soluzione acquosa di saponina a 0,5 mg/ml 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione del cane contro la piroplasmosi da Babesia Canis.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 12 del 25 gennaio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «IVOMEC PLUS», soluzione iniettabile, nelle confezioni flacone da 50 ml, 200 ml e da 500 ml - registrazione n. 27774.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme B.V. di Harleem (Olanda), rappresentata in Italia dalla Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - codice fiscale 00422760587.

Numeri di A.I.C.: alle sottoindicate confezioni già in commercio viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 50 ml - numero di A.I.C. 100296019;

flacone da 200 ml - numero di A.I.C. 100296021;

flacone da 500 ml - numero di A.I.C. 100296033.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione flacone da 1 litro, soluzione iniettabile, n. di A.I.C. 100296045.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 13 del 25 gennaio 1995

Specialità medicinale «IVOMEC Pour-On» (ivermectina) soluzione uso esterno nelle confezioni flacone da 250 ml, 1 litro e 2,5 litri - registrazione n. 25153/A.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate: indicazioni terapeutiche: le indicazioni ora autorizzate sono:

nematodi gastrointestinali:

Ostertagia ostertagi (adulti ed L_4, inclusa la forma inibita) Haemonchus placei (adulti ed L_4, Trichostrongylus axei (adulti ed L_4), T. colubriformis (adulti ed L_4), Cooperia spp. (adulti ed L_4), C. oncophora (adulti), C. punctata (adulti), Strongyloides papillosus (adulti), Nematodirus soo. (L_4), Oesophagostomum radiatum (adulti ed L_4), O: venulosum (adulti), Trichuris spp. (adulti);

nematodi polmonari:

Dictyocaulus viviparus (adulti ed L_4);

parassiti esterni:

Hypoderma bovis, H. lineatum (stadi larvali);

pidocchi:

Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Damalina bovis, Solenopotes capillatus;

acari:

Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var bovis;

mosche pungitrici:

Haematobia irritans.

IVOMEC Pour-On controlla le miasi da Haematobia irritans fino a 35 giorni dal trattamento. Per ottenere i migliori risultati includere IVOMEC Pour-On in un programma antiparassitario completo comprendente il trattamento dei parassiti interni ed esterni di rilevanza epidemiologica.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 14 del 25 gennaio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «AMPHOPRIM», soluzione iniettabile, nelle confezioni da 25 ml e 100 ml - registrazione n. 25066.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Virbac SA - Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla Società Virbac S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30 - codice fiscale 06802290152.

Modifiche apportate:

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione da 250 ml alla quale viene assegnato il numero di A.I.C. 100279037.

Numeri di A.I.C.: alle sottoindicate confezioni già in commercio viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 25 ml - numero di A.I.C. 100279013;

flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 100279025.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 15 del 25 gennaio 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «GENTODIAR GEL» (gentamicina).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone da 175 ml (circa 150 dosi da 1 ml) - numero di A.I.C. 100282019.

Composizione: ogni flacone contiene per ogni dose da 1 ml: gentamicina 5,00 mg pari a 8 mg di gentamicina solfato; altri componenti: metilparaben, propilparaben, glicole propilenico, metildrossietilcellulosa, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: 36 mesi.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e profilassi delle infezioni enteriche dei suini causate da batteri sensibili alla gentamicina.

Tempi di sospensione: carne ed organi: 14 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 16 del 25 gennaio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «AMPITEC 10%» sospensione iniettabile flacone da 50 ml - registrazione n. 24902.

Titolare A.I.C.: Laboratoires VIRBAC - Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30 - codice fiscale 06802290152.

Modifiche apportate: confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione:

flacone da 100 ml alla quale viene assegnato il numero di A.I.C. 100278023.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già in commercio viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 50 ml - numero di A.I.C. 100278011.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza assegnato possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 17 del 25 gennaio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «AFIBUTAZONE».

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47 - codice fiscale 00718885059.

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica di Sumirago (Varese).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone multidose da 100 ml - numero di A.I.C. 100311012.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono: principio attivo: fenilbutazone sodico 20,0 g; altri componenti: sodio metabisolito, alcool benzilico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: 36 mesi.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nei cavalli e nei cani per tutti i processi dolorifici ed infiammatori, in particolar modo quando questi sintomi sono dovuti a traumi o sono accompagnati da tumefazioni.

Tempi di attesa: 21 giorni per le carni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A0697

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 26 gennaio 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Macef primavera '95 - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria, orologeria», che avrà luogo a Milano dal 10 febbraio 1995 al 13 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale del 26 gennaio 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Millapis - Mostra dei marmi, graniti e pietre naturali», che avrà luogo a Milano dal 10 febbraio 1995 al 13 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale del 26 gennaio 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Bici '95 - 7° Salone della bicicletta e dintorni», che avrà luogo a Padova dal 3 febbraio 1995 al 6 febbraio 1995.

95A0755

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tutto Casa a r.l.»

Con deliberazione n. 36, in data 13 gennaio 1995, la giunta regionale ha deliberato la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tutto Casa a r.l.», con sede nel comune di Aosta, via Valli Valdostane n. 9/B, costituita con atto rogito del notaio Marcoz Guido in data 3 ottobre 1991, iscritta al n. 6712 del registro della società del tribunale di Aosta, nominando la sig.ra Bionaz Enrica commissario liquidatore.

95A0634

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189